



APPROV. DEL  
CC N/10

COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO – Provincia di Crotona  
SHËN KOLLI

**REGOLAMENTO PER CONCESSIONI DI SUOLO E NORME PER LA  
COSTRUZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE NEL CIMITERO URBANO  
DEL CAPOLUOGO-**

**Art.1**

L'amministrazione comunale potrà concedere ai privati il permesso di costruire cappelle gentilizie nei recinti dei propri cimiteri. Per tali concessioni dovranno eseguirsi le modalità prescritte dagli articoli seguenti-

**Art.2**

La concessione di suolo per le tombe e cappelle gentilizie sarà fatta dal Sindaco, su domanda degli interessati e su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario o Medico Condotta e dell'Ufficio Tecnico del Comune o Tecnico di fiducia dell'Amministrazione-

**Art.3**

La durata della concessione è stabilita in 99 (novantanove) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di concessione del suolo-

**Art.4**

Alla domanda di concessione di cui all'articolo precedente dovranno allegarsi i disegni planimetrici sezionali e architettonici della costruzione da eseguirsi, che dovranno ottenere l'approvazione ed il relativo rilascio di Permesso di Costruire-

**Art.5**

Ottenuta la concessione del suolo, se ne stipulerà regolare contratto in forma pubblica amministrativa e il pagamento dei diritti per la concessione del suolo verrà fatta all'atto medesimo della stipulazione del contratto, le cui spese sono a carico del concessionario-

**Art.6**

Le cappelle e le tombe non potranno sorgere nella area di terreno destinato alle inumazioni, ma solo in quelle zone assegnate in apposita planimetria redatta dal'ufficio Tecnico Comunale-

**Art.7**

Le cappelle gentilizie devono essere costruire e cementate in modo da impedire qualsiasi infiltrazione e devono essere in tanti loculi, ognuno dei quali non potrà accogliere più di una salma, salvo il caso di madre e neonato morti all'atto del parto-



## COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO – Provincia di Crotone SHËN KOLLI

### **Art.8**

Lo spessore delle pareti esterne dovrà essere non minore di mt.0.30, quando queste siano in calcestruzzo armato, e di mt.0.40 se di pietrame, mentre le pareti divisorie dei localu deve essere di mt.0.20-

I loculi dovranno essere interamente intonacati in cemento e, dopo la disposizione della salma, chiusi ermeticamente con paretina di mattoni pieni da mt. 0.15 di spessore e rivestiti con una lapide di marmo con le generalità del cadavere tumulato. Comunque il Sindaco, su parere conforme dell'Ufficio Tecnico Comunale o facenti funzioni potrà consentire l'uso di materiale diversi e diversi spessori a parità di caratteristiche tecniche ed igieniche del materiale-

L'altezza delle cappelle gentilizie, ai fini dei limiti imposti dal presente regolamento, si deve intendere la differenza di quota tra il piano del colmo della stradella su cui prospetta l'opera ed il punto d'incontro della linea di estradosso della gronda; detta differenza di quota, comunque, non deve essere né inferiore né maggiore a mt. 4.50, oltre i mt. 1.30 per la copertura del tetto inclinato-

### **Art.9**

Qualora il concessionario non inizi i lavori entro l'anno dalla data che ha ottenuto la concessione con l'approvazione del progetto, questa si intenderà revocata senza diritto al rimborso della tassa versata alla tesoreria Comunale\_

Qualora il concessionario non porti a termine i lavori di costruzione nei due anni dall'avvenuta concessione, sarà facoltà dell'amministrazione di ultimare i detti lavori in danno e spese del concessionario, dopo avergli accordato per proseguimento dei lavori un termine perentorio che non potrà estendersi oltre i due mesi-

### **Art.10**

Ultimata la costruzione della cappella, il concessionario dovrà darne avviso al Sindaco, chiedendone il collaudo da parte dell'Ufficiale Sanitario e dell'Ufficio Tecnico Comunale e facenti funzioni, i quali, ognuno per la parte di sua competenza, verificheranno se la costruzione è conforme al progetto approvato ed alle vigenti leggi sanitarie-

### **Art.11**

Dell'avvenuto collaudo sarà redatto verbale in doppio originale, di cui uno verrà conservato nell'Archivio dell'Ufficio del Comune, e l'altro in quello del Cimitero-

Dal verbale dovrà risultare il numero dei loculi chela cappella contiene-

### **Art.12**

E' proibito collocare feretri in numero superiore a quello dei loculi constatati all'atto del collaudo della cappella stessa-

### **Art.13**

Durante la costruzione della cappella, il concessionario non potrà apportare alcuna modifica al progetto approvato. Tutte le eventuali infrazioni, anche in ordine architettonico, verranno perseguite a norma di legge-



## COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO – Provincia di Crotone SHËN KOLLI

### **Art.14**

Il custode del Cimitero curerà inoltre che anche dopo ultimati i lavori ed in qualunque epoca, non vengono apportare modifiche alle cappelle senza regolare autorizzazione delle Autorità competenti-

### **Art.15**

Il prezzo di vendita dei relativi lotti è stabilito in €.500,00 (euro cinquecento/00) al mq<sup>2</sup> -

### **Art.16**

I loculi delle cappelle dovranno avere le seguenti dimensioni a luce netta: mt.2.20 di lunghezza, di mt.0.85 di larghezza e di mt.0.65 di altezza-

### **Art.17**

Ottenuta la concessione, non sarà permessa la costruzione della cappella se non alle seguenti condizioni:

i fronti della cappella, in particolare quelli prospettanti su stradelle o comunque da queste visibili, debbono, con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere alle esigenze del decoro architettonico: dalla corretta armonia delle linee, ai materiali da impiegarsi, alle conte o rivestimenti-

Tutti i fronti, se non vengono rivestiti di pietra marmo, di mattoni speciali o altro materiale o lavorati a faccia vista, dovranno essere intonacati e tinteggiati a regola d'arte-

Sarà consentita una più ricca decorazione esterna a patto che l'ufficio tecnico la ritenga non contrastante con le linee generali delle cappelle esistenti e dell'estetica-

### **Art.18**

Le lapidi commemorative da apporsi sulle cappelle dovranno, per la parte decorative, essere preventivamente approvata dal Sindaco dopo sentito il parere dell'ufficio Tecnico e dell'Ufficio d'Igiene o facenti funzioni-

### **Art.19**

Non è consentita l'asportazione di lapidi, marmi e tutto quanto sia stato collocato sulle tombe a scopo ornamentale-

### **Art.20**

E' severamente proibita la costruzione o la sopraelevazione di tombe o cappelle a pozzo-

### **Art.21**

I suoli concessi a privati per la costruzione di cappelle gentilizie e le stesse cappelle gentilizie costruite nel cimitero comunale non possono essere ceduti a terzi se non in casi espressamente previsti da normative di legge statali e regionali e, comunque, sempre previa autorizzazione da parte di questo ufficio tecnico comunale-

I rispettivi atti di compravendita sono considerati nulli nei riguardi del Comune per il quale rimane sempre ferma la concessione originaria-



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO – Provincia di Crotona  
SHËN KOLLI

**Art.22**

La segreteria del Comune compilerà un registro, in doppio esemplare, di tutte le concessioni di suolo nel Cimitero inviandone uno al custode del Cimitero-

Di tale registro sarà curato 'aggiornamento sulla scorta delle ulteriori deliberazioni-

**Art.23**

E' severamente proibita la costruzione di cappelle gentilizie di speculazione-

**Art.24**

Per le restanti norme non contemplate nel presente regolamento, fanno testo le disposizioni fissate nel Regolamento Generale di Polizia Mortuaria-